



D I M I S S I O N I

O N I L I N E

Estensione dei soggetti abilitati alla procedura telematica per dimissioni e risoluzioni consensuali

art. 28 del D.Lgs. 151/2015 (come modificato dall'art. 5, comma 3, lett. a) e b) del D. Lgs. 24 settembre 2016, n. 185)

in vigore
dal
8/10/2016

a chi si applica

a chi NON si applica

dati da comunicare

modalità

sanzioni

casi pratici

registrazione

a chi si applica

Le dimissioni e le risoluzioni consensuali dal rapporto di lavoro devono essere comunicate al datore di lavoro esclusivamente con le modalità telematiche. Tale procedura è obbligatoria per la generalità dei lavoratori **dipendenti** inclusi i dirigenti.

a chi NON si applica

Restano escluse dall'obbligo di utilizzare le procedure telematiche, le risoluzioni intervenute nelle ipotesi di:

- lavoratrici durante il periodo di gravidanza (in quanto sussiste la convalida in DTL)
- lavoratori/lavoratrici con figli entro il terzo anno di età (o entro il triennio iniziale di accoglienza del minore adottato o in affido)
- lavoratori domestici
- lavoratori marittimi
- lavoratori del Pubblico Impiego
- procedure esperite nelle sedi protette o presso le commissioni di certificazione
- avvenute durante il periodo di prova

dati da comunicare

I dati da comunicare, mediante compilazione del form telematico strutturato in cinque sezioni, concernono:

- informazioni anagrafiche del lavoratore (codice fiscale, cognome, nome e indirizzo di posta elettronica)
- informazioni anagrafiche del datore di lavoro (codice fiscale, denominazione, sede, indirizzo di posta elettronica o Pec)
- data di inizio del rapporto di lavoro e tipologia contrattuale
- data di decorrenza del recesso e tipologia di recesso (dimissioni volontarie, dimissioni giusta causa o risoluzione consensuale)

modalità

La comunicazione va effettuata esclusivamente mediante procedura di comunicazione telematica attiva sul portale "cliclavoro" del Ministero del Lavoro.

La procedura telematica è accessibile, oltre che direttamente al lavoratore in possesso di Pin INPS dispositivo, ai seguenti soggetti abilitati purchè in possesso di firma digitale e casella di posta elettronica certificata:

- patronati
- organizzazioni sindacali
- enti bilaterali
- commissioni di certificazione
- **consulenti del lavoro**
- **sedi territoriali dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro**

sanzioni

La comunicazione di dimissioni o di risoluzione consensuale effettuata senza attenersi alla procedura telematica di cui alle specifiche tecniche introdotte con D.M. 15 dicembre 2015, risulterà **inefficace** (e pertanto come mai intrapresa).

Il datore di lavoro è soggetto alla sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 30.000,00 nel caso di alterazione del modello (salvo che il fatto non costituisca reato).

casi pratici

- **Dimissioni presentate dalla lavoratrice che ha contratto matrimonio (dalla data delle pubblicazioni al termine di un anno dalla data delle nozze)** va adottata la procedura telematica cui far seguire, in ogni caso, la convalida della DTL entro il mese successivo

- Decorrenza delle dimissioni

Il mancato rispetto dei termini di decorrenza sanciti dalla contrattazione collettiva non inficia la validità della comunicazione (in quanto rispettata la manifestazione della volontà di rescindere il rapporto) ma impegna il datore di lavoro a determinare l'indennità di mancato preavviso. Per fatti intervenuti successivamente la comunicazione in grado di modificare la decorrenza (ad. esempio per malattia insorta durante il periodo di preavviso) non si renderà necessario ripetere la procedura in quanto farà fede la data comunicata dal datore di lavoro in fase di presentazione del Mod. Unilav.

- Mancata ricezione della comunicazione di dimissioni (o risoluzione consensuale)

Giacchè il recapito della comunicazione al datore di lavoro avviene mediante posta elettronica (certificata o meno), in caso di mancato tempestivo recapito, il sistema notificherà al mittente l'impossibilità di consegna e l'invito a comunicare un ulteriore indirizzo di posta elettronica (salvo il caso in cui il Ministero del Lavoro si attivi direttamente per recuperare dagli archivi della P.A. un indirizzo alternativo). E' fondamentale pertanto per il lavoratore accertarsi della correttezza del dato fornito e, possibilmente, dell'avvenuto recapito.

- Revoca delle dimissioni

Il lavoratore ha facoltà di revocare le dimissioni comunicate entro il termine di sette giorni. In tale ipotesi le stesse saranno considerate come mai presentate e gli eventuali giorni non lavorati non saranno retribuiti.

Al di fuori dei limiti temporali stabiliti, tuttavia, le dimissioni sono in ogni caso revocabili qualora:

- siano rese con vizio del consenso
- la controparte non ne sia ancora venuta a conoscenza
- vi sia accordo con la controparte

registrazione

I consulenti del lavoro (e gli altri soggetti abilitati) dovranno registrarsi preventivamente al portale "Clic Lavoro" (www.cliclavoro.gov.it) del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. I consulenti del lavoro già abilitati all'invio delle comunicazioni per i lavoratori intermittenti risultano già automaticamente abilitati alla procedura delle "dimissioni online".

Sarà necessario compilare il form proposto indicando i dati:

- nome
- cognome
- indirizzo email
- nominativo utente (userid)

e accettare informativa e richiesta del consenso ai fini della normativa sulla "privacy"

Successivamente l'utente registrato riceverà via mail le credenziali utili ad un primo accesso ed al completamento della registrazione con l'indicazione degli ulteriori dati anagrafici richiesti:

- data di nascita
- sesso
- comune di nascita
- cittadinanza
- codice fiscale
- livello di studio (campo non obbligatorio)



8 Novembre 2016

a cura di Debora Graziano e Massimiliano De Bonis